



Coordinamento Magistratura  
Giustizia di Pace



**M.A.G.I.P.**

*Movimento Autonomo Giudici di Pace "Sine spe ac metu"*

Ch.mo Presidente del Consiglio On. Conte  
Presidente@pec.governo

Ch.mo Ministro della Giustizia On. Bonadefe  
gabinetto.ministro@giustiziacert.it"  
segreteria.ministro@giustizia.it

Commissione europea  
Segretario generale  
B-1049 Bruxelles  
BELGIO

Le scriventi associazioni hanno espresso adesione allo sciopero proclamato secondo il codice di Autoregolamentazione dei Vpo/Got , per rappresentare insieme alle altre Categorie dei Magistrati Precari il loro dissenso sia alla riforma Orlando che alle modifiche fino ad ora proposte, sia alla situazione nella quale la magistratura precaria tutta è tenuta.

Purtuttavia ritengono di precisare quanto segue .

Non v'è chi non veda che per l'inattuabile riforma "Orlando" i Giudici di Pace e l'Ufficio del Giudice di pace, nato autonomo e per esigenze stabili dello Stato, restano affossati con conseguente paralisi della Giustizia.

La l.n.57/16, e successivi decreti attuativi (d.lgs.n.92/16 e n.116/17), causa delle rivendicazioni dei GdP degli ultimi anni, continua il suo lento ma inesorabile corso.

A metà febbraio i Giudici di Pace saranno obbligati a scegliere tra due o tre non meglio identificati "impegni" a settimana, cioè ad optare "volontariamente" per la lenta estinzione dell'Ufficio e la conseguente paralisi della giurisdizione di primo grado.

Allora è bene ribadirlo: la riforma, così come varata dall'ex Guardasigilli Orlando (e mai modificata dagli attuali governati nonostante vane promesse), servirà unicamente ad azzerare l'Ufficio GdP, comprimendone ulteriormente i diritti e convogliando tutte le risorse umane ivi esistenti nell'Ufficio del



processo a supporto dei cd. togati, ma senza alcun prevedibile beneficio per l'amministrazione della Giustizia.

Dal 2016 in poi si è volutamente ignorato che l'Ufficio GdP è sorto ed ha sempre funzionato, in modo efficace ed efficiente, quale Ufficio autonomo, senza accumulare arretrati e con una percentuale di cause appellate irrisoria.

I GdP ad esso assegnati sono già Giudici ordinari a tutti gli effetti, TITOLARI per legge di ruolo e Funzione giurisdizionale, quali giudici di primo grado all'interno del proprio Ufficio, con competenza predeterminata per legge, in parte esclusiva per materia, in parte concorrente con il Tribunale per valore: **NON HANNO MAI ESERCITATO FUNZIONE DI SUPPORTO O DI AFFIANCAMENTO DEI TOGATI!**

Supporto e affiancamento non rientrano tra le Funzioni di cui i GdP sono assegnatari per legge.

Il tentativo di snaturare l'Ufficio, privando i GdP della titolarità della Funzione sin'ora esercitata, così come degli emolumenti percepiti per legge, costituisce un'illegittima reformatio in peius del rapporto di servizio ed un vulnus dell'amministrazione della Giustizia.

Giova evidenziare sul punto che i Giudici di Pace sono in servizio permanente non soltanto quando svolgono le attività istituzionali, ma in ogni momento, dovendo essi, al pari dei magistrati togati, assicurare la loro immediata reperibilità anche quando non si trovano presso i locali dell'ufficio.

Come potranno i GdP optare "volontariamente" per due o tre non meglio identificati "impegni"? In cosa consistono tali "impegni"?

Gli emolumenti che in virtù della legge istitutiva i GdP hanno da sempre percepito costituiscono elemento integrante per garantire l'indipendenza della Funzione giurisdizionale ad essi affidata, come rilevato nella sentenza n.223/2012 della Corte Costituzionale, secondo la quale le componenti, anche indennitarie, del trattamento economico dei magistrati sono collegate ai principi di autonomia ed indipendenza della Magistratura, con la conseguenza che la loro riduzione determinerebbe un vulnus della Costituzione, come evidenziato da delibera prot.n. P7999/15 del CSM che, esprimendosi sugli emolumenti percepiti dai GdP e riportandosi alla suindicata sentenza, ha affermato che la tutela primaria dei valori costituzionali di autonomia ed indipendenza è assicurata dal Consiglio Superiore della Magistratura ed è indubbiamente estesa agli stessi GdP.

Come potranno i GdP optare "volontariamente" per la decurtazione dei propri compensi?

L'ulteriore compressione dei diritti dei GdP quali vantaggi apporterà all'amministrazione della Giustizia?



E tutto ciò cui prodest?

V'è da evidenziare che il Parlamento europeo ha dato il voto finale al regolamento contenente il "regime di condizionalità" che, a decorrere dal 01/01/21, lega i finanziamenti europei al rispetto dello Stato di diritto.

Riuscirà il Governo, nel rispetto dello Stato di diritto, ad usare le risorse del Recovery Fund per dare attuazione alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16/07/20?

E' bene, infatti, ricordare che con sentenza del 16 luglio 2020 C 658/118, la Corte Europea ha riconosciuto che il giudice di pace soddisfa i criteri per essere considerato una "giurisdizione di uno degli Stati membri", ai sensi dell'articolo 267 TFUE", basando il giudizio "sull'origine legale di tale organismo (GdP), il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, lo svolgimento in contraddittorio dei procedimenti dinanzi ad esso, l'applicazione, da parte dell'organo, di norme giuridiche, nonché la sua indipendenza".

A seguito di tale pronuncia:

- Nei mesi di Ottobre e Novembre corrente anno sono giunte, da parte del GdL di Napoli le prime condanne del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno in favore dei GdP ricorrenti;
- Nel mese di Dicembre il TAR EMILIA ROMAGNA, con due distinte pronunce, ha accolto la domanda cautelare avanzata da due GdP, giunti alla soglia del 68° anno di età e, quindi, prossimi alla "dismissione" dal rapporto di servizio, disponendo "la prosecuzione dell'attività istituzionale di giudice di pace della ricorrente oltre la data di compimento del 68° anno di età";

Ancorchè di recente la Corte Costituzionale, con sent.n.267/20, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), convertito, con modificazioni, nella legge 23 maggio 1997, n. 135, nella parte in cui opera una disparità di trattamento tra i GdP ed i togati in quanto "attesa l'identità della funzione del giudicare, e la sua primaria importanza nel quadro costituzionale, è irragionevole che il rimborso delle spese di patrocinio sia dalla legge riconosciuto al solo giudice "togato" e non anche al giudice di pace, mentre per entrambi ricorre, con eguale pregnanza, l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità".



Coordinamento Magistratura  
Giustizia di Pace



**M.A.G.I.P.**

*Movimento Autonomo Giudici di Pace "Sine spe ac metu"*

Ciò posto, i Giudici di Pace chiedono che si ponga fine allo stato di indecorosa e crescente precarietà in cui sono stati relegati a decorrere dall'anno 2016 e che, con decretazione d'urgenza, si provveda a ripristinare l'autonomia dell'Ufficio GdP ed a stabilizzare i GdP in regime transitorio quali giudici di primo grado, confermandoli in servizio nelle specifiche funzioni giurisdizionali finora svolte, sino al limite di età previsto per i magistrati di carriera, con previsione di espressa incompatibilità della Funzione con qualsiasi altra attività lavorativa autonoma o dipendente e con la garanzia di un trattamento ordinamentale, retributivo, previdenziale e assistenziale idoneo a tutelare la dignità della Funzione svolta e garantirne l'indipendenza.

Napoli, Milano 4 gennaio 2021

IL PRESIDENTE

Coordinamento Magistratura Giustizia di Pace

***Dott.ssa Olga Rossella Barone***

IL PRESIDENTE

M.A.G.I.P.

**Dott.ssa Mariagiuseppina Spanò**